

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL LICEO “L.PASTEUR”

ART. 1

CONVOCAZIONE e ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio D'Istituto può essere programmato e convocato:

- 1.1 nella seduta precedente
- 1.2 su richiesta del Dirigente Scolastico (per inderogabili scadenze);
- 1.3 su richiesta di almeno 1/3 dei componenti;
- 1.4 I materiali relativi ai punti all'o.d.g., siano essi economico/contabili che di altra natura, devono essere inviati con largo anticipo, con format di facile comprensione, per dar modo a tutti i consiglieri di poterli comprendere e valutare.

Il preavviso sarà di regola di Dieci (10) giorni, non meno di Cinque (5) e con l'indicazione dell'O.d.g. previsto per la riunione.

Ogni membro dell'Organo può chiedere la trattazione di un argomento, da porre all'O.d.g. facendo richiesta scritta da inviare al Presidente in tempo utile prima della sua convocazione. Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all'inizio delle sedute stesse, l'Organo in questione dovrà deciderne l'inserimento nell'O.d.g. in apertura di seduta attraverso la presentazione di una mozione.

ART. 2

SVOLGIMENTO

- 2.1 La seduta del Consiglio avrà, di norma, la durata massima di Tre (3) ore.
- 2.2 Al fine di contingentare i tempi, ogni proponente avrà a disposizione 5 minuti per la presentazione dell'argomento in oggetto e la conseguente discussione dovrà avere la durata massima dei 15 minuti. La lista degli interventi sarà gestita dal Presidente.
- 2.3 Le delibere vengono lette e confermate dopo ciascuna approvazione.
- 2.4 Se nella seduta non sarà stato possibile esaurire la trattazione di tutti i punti all'O.D.G. si convocherà un Consiglio d'Istituto Straordinario entro Dieci (10) giorni.
- 2.5 Il Verbale verrà inviato entro 10gg dalla seduta.
- 2.6 La partecipazione alle riunioni, in caso di necessità, è consentita anche nella modalità da remoto.

ART. 3

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni norma del presente Regolamento può essere modificata con deliberazione assunta dal Consiglio d'Istituto a maggioranza qualificata dei componenti.

ART.4

LE COMMISSIONI DI LAVORO

4.1 Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che coinvolgano le diverse componenti dell'Istituto.

4.2 Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

4.3 Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti e fare ricerche di mercato per servizi da affidare e/ o materiale da acquisire.

4.4 Le proposte operative delle Commissioni di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione scritta, come da Regolamento specifico approvato dal C.d.I

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 28 del 27.03.2018

Modificato con l'aggiunta dell'art.4 con la delibera n.61 del 21 .09.2018

Modificato agli articoli 1.4 e 2.2 con la delibera n.162 del 24.02.2020

Modificato con l'aggiunta del comma 2.6 con la delibera n. 20 del 04.11.2022